

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Associazione della Croce Rossa Italiana — OdV (di seguito anche “la CRI” o l’“Associazione”) con sede legale in 00151 Roma, Via Bernardino Ramazzini 31, Codice fiscale / Partita IVA 13669721006 in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro e legale rappresentante, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la suindicata sede

E

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente.

(di seguito congiuntamente “Parti”)

PREMESSO CHE

- CRI è una Organizzazione di volontariato che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1.1 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
- CRI, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
- CRI possiede e risponde ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e - a far data dal 4 novembre 2022 - è formalmente iscritta nel Registro nazionale unico del terzo settore (RUNTS) nella sezione "Reti associative", al numero di repertorio n. 64351, giusto Decreto del 04 novembre 2022 adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Scopo principale di una rete associativa è quello di sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore associati attraverso il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto;
- CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che agiscono in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità delle comunità alle quali rivolgono il loro operato, con l'obiettivo principale di prevenire e alleviare la sofferenza in



Croce Rossa Italiana



maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, etnia, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.

- in relazione al precedente punto, l'art. 6 comma 2 dello Statuto della CRI, statuisce che l'Associazione organizza attività di disseminazione e formazione rivolte a Volontari, soci e al suo personale, ovvero indirizzate verso la società civile, le Forze Armate e ad altri enti e istituzioni eventualmente interessati;
- lo Statuto della CRI all'art. 6, comma 2, lett. b) indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Associazione, quelle volte a "tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze";
- gli obiettivi trasversali che caratterizzano la Strategia 2030 della CRI sono in linea con le raccomandazioni espresse a livello globale ed in particolare con l'Agenda 2030 e con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (SDGs). Tali obiettivi mirano anche a "tutelare e promuovere l'educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone", avendo come obiettivo specifico quello di "estendere la portata e la sostenibilità delle sue attività di promozione della salute, individuando i metodi più efficaci per raggiungere un numero sempre più crescente di persone";
- tali obiettivi sono perseguiti attraverso la realizzazione di attività, servizi e iniziative volti a migliorare lo stato di salute delle persone; proteggere la vita e fornire supporto socio-sanitario alle comunità; promuovere l'autonomia e il benessere individuale, mettendo al centro la persona e accompagnandola verso un percorso di inclusione sociale e sviluppo integrato, rafforzandone le competenze, l'autonomia e la resilienza, con l'obiettivo di favorirne un pieno reinserimento sociale e una migliore qualità della vita;
- la CRI, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di tutela e promozione della salute, realizza iniziative di informazione, formazione, prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione, promuovendo l'adozione di sani stili di vita, la cultura della prevenzione e il benessere della persona, anche mediante campagne di comunicazione, attività divulgative ed eventi sul territorio;
- ai sensi degli artt. 21.4, 21.7 e 21.8 dello Statuto della CRI, i Comitati CRI sono soggetti autonomi, che operano con propri organi, dotati di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dalle entrate previste dall'art. 33 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché da ogni altra entrata prevista dalle vigenti normative di settore;
- CRI può altresì svolgere attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale rivolte ai propri operatori e al pubblico, in particolare a studenti, docenti ed operatori della scuola, così come ad altre categorie o ordini professionali o enti pubblici o privati, finalizzate alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, all'educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, all'inclusione scolastica e sociale, allo sviluppo sostenibile, al dialogo interculturale, alla pace e solidarietà



Croce Rossa Italiana



internazionale, nonché delle altre attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4 del d.lgs. n.178/2012;

- ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi, nonché con i poteri pubblici, per la realizzazione di progetti specifici, purché conformi ai Principi Fondamentali e agli scopi dell'Associazione;
- CREA è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;
- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di sviluppare e approfondire tematiche di comune interesse, promuovere attività di ricerca, formazione, informazione e divulgazione, favorire il trasferimento delle conoscenze e la valorizzazione dei risultati conseguiti, nonché



Croce Rossa Italiana



realizzare iniziative, programmi, progetti ed eventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi condivisi individuati nell'ambito della presente intesa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente atto ha l'obiettivo di promuovere la collaborazione tra le Parti al fine di sviluppare azioni sinergiche fra le stesse, finalizzate alla promozione di relazioni e scambi tecnico-scientifici, gestione di iniziative, progetti e studi congiunti, nonché al supporto comunicativo nelle tematiche di comune interesse. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intendono sviluppare forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione di attività di comune interesse attraverso la promozione e il coordinamento di iniziative, studi, programmi e progetti congiunti. In particolare, la collaborazione è finalizzata a:
 - a) favorire lo scambio di conoscenze, competenze, dati, informazioni ed esperienze nei settori di reciproco interesse;
 - b) promuovere attività di studio, ricerca, approfondimento tecnico-scientifico e trasferimento delle conoscenze;
 - c) sviluppare iniziative di informazione, formazione, divulgazione e sensibilizzazione sui temi oggetto della collaborazione;
 - d) organizzare congiuntamente seminari, convegni, eventi, incontri, tavoli tecnici e altre iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e alla valorizzazione delle attività svolte dalle Parti;
 - e) individuare, sviluppare e realizzare programmi, progetti e azioni condivise, anche attraverso la partecipazione congiunta a iniziative e opportunità di interesse nazionale, europeo e internazionale;
 - f) valorizzare le rispettive competenze, esperienze e buone pratiche, promuovendo sinergie e forme di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi comuni.
2. È espressamente previsto che le Parti possano estendere lo scopo e la portata della collaborazione ad ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli, previo mutuo consenso.



Croce Rossa Italiana



3. Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto o attività simili con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione simili.
4. In tali casi sarà specifico onere di ciascuna attuare ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente atto e quello delle eventuali collaborazioni simili.

Articolo 3

Tipologia delle azioni programmatiche

1. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità e delle funzioni loro attribuite si impegnano ad assicurare:
 - a) attività di studio, ricerca, analisi e approfondimento tecnico-scientifico su tematiche di comune interesse;
 - b) scambio di conoscenze, competenze, esperienze, dati e informazioni, anche mediante la condivisione di metodologie e buone pratiche;
 - c) progettazione e realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e divulgazione scientifica rivolte a soggetti pubblici e privati, operatori del settore sanitario e agroalimentare, studenti e cittadini;
 - d) realizzazione di campagne di informazione, educazione alimentare e sensibilizzazione sui sani stili di vita, anche attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica;
 - e) organizzazione di seminari, convegni, workshop, eventi e tavoli tecnici finalizzati al confronto e all'approfondimento delle tematiche oggetto del presente Protocollo;
 - f) partecipazione congiunta a programmi, progetti e progettualità di rilevanza nazionale, europea e internazionale, anche mediante la costituzione di partenariati e la partecipazione a reti e bandi di finanziamento;
 - g) partecipazione a gruppi di lavoro e iniziative collaborative nel campo di applicazione del presente Protocollo, anche mediante il coinvolgimento di altri Enti, Università, organismi di ricerca, istituzioni e imprese;
 - h) realizzazione di iniziative di comunicazione e diffusione delle attività e dei risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione;
 - i) ogni ulteriore attività ritenuta di comune interesse e coerente con le finalità del presente Protocollo d'Intesa.
2. Al fine di formalizzare e rendere operative le finalità di cui all'art. 2, le Parti concordano di procedere per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni,



Croce Rossa Italiana



definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture nonché dei servizi necessari anche tramite eventuali specifici accordi.

Articolo 4

Comitato di indirizzo strategico

1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito con atto immediatamente successivo alla stipula dello stesso, un Comitato di indirizzo strategico.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
5. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Protocollo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
6. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Protocollo nei tempi previsti all'art. 5.
7. La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5

Entrata in vigore, durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo ha validità di 4 anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo Protocollo. Si intende in ogni caso escluso il tacito rinnovo.

Articolo 6

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Protocollo è da intendersi in via ordinaria quale contitolarità in uguale misura tra le Parti. Tuttavia, gli eventuali Accordi



Croce Rossa Italiana



- esecutivi che ne dovessero discendere potranno disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in percentuale diversa da quella ordinaria.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
 3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Protocollo e degli eventuali Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
 4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Protocollo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 7

Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Protocollo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.
2. L'utilizzazione dei loghi della CRI e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui all' articolo 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 8

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Protocollo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.
2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambe le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del Protocollo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti reciprocamente si impegnano a trattare i dati personali contenuti nel presente Protocollo di Intesa (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), comunicati o acquisiti nel corso dello svolgimento delle attività di interesse comune, conformemente al GDPR e in particolare ai principi di cui all'art.5, al D.Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018 e ss.mm.ii.
2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Qualora conseguano al presente Protocollo degli accordi esecutivi, gli stessi avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Titolare del Trattamento dei dati per la CRI è l'Associazione in persona del Presidente Nazionale, mentre il Responsabile della protezione dati nominato da CRI è l'Avv. Sandro Di Minco è contattabile al seguente indirizzo: dpo.privacy@cri.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Articolo 10

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.
2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Protocollo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Protocollo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 11

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 12

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata ad eventuali accordi esecutivi.

Articolo 13

Oneri fiscali

1. Il presente Protocollo d'intesa costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005.
2. Il presente Protocollo, in ragione della peculiare natura giuridica della CRI, quale Ente del Terzo Settore, non è soggetto ad imposta al pagamento dell'imposta di bollo e di registro e ad imposta di bollo solo ai sensi dell'art. 82, cc. 3 e 5, D.lgs. n. 117/2017.
3. Il presente Protocollo non è soggetto a registrazione fatto salvo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986 e del D.P.R. 642/1972 a cura e a spese della parte richiedente che con la propria condotta avrà reso necessaria la registrazione del documento.

Articolo 14

Controversie e foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia, la stessa sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 15

Comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Protocollo.



Croce Rossa Italiana



2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:
 - Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV: comitato.nazionale@cert.cri.it;
 - CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it
3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Articolo 16

Clausola di integrità - Disposizioni in materia di Anticorruzione

1. Le Parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa vigente e di gestire i rapporti riferendosi ai principi contenuti nei propri Codici Etici e di comportamento professionale e nelle rispettive norme di funzionamento.
2. CRI a sua volta dichiara di operare nel rispetto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del medesimo decreto.
3. CREA dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di CRI disponibili sul sito <https://cri.it/il-modello-231-della-croce-rossa-italiana/> e <https://cri.it/chi-siamo/codice-etico/>. CRI dichiara, a sua volta, di aver preso visione del Codice di etica e comportamento professionale adottato da CREA e pubblicato sul sito istituzionale: <https://www.crea.gov.it/atti-generalisti>.
4. Le Parti si impegnano ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione sia nel settore pubblico sia privato. Di conseguenza, Le Parti si impegnano a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità di qualsiasi natura non dovuti.
5. Per quanto di rispettiva competenza, Le Parti si impegnano altresì a non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, mediante i propri dipendenti, dirigenti, collaboratori o terzi in genere, benefici od altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, inclusi dipendenti, dirigenti e/o collaboratori di controparte, loro parenti ed altre persone che abbiano con le stesse relazioni di colleganza o di interesse. Nell'ipotesi in cui una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti nel presente articolo per tutta la durata del Protocollo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Clausole generali

1. Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra CRI e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.



Croce Rossa Italiana



2. Se una o più clausole del presente Protocollo venissero colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

3. La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né informa comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente Protocollo non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitare in qualsiasi tempo successivo.

Associazione della Croce Rossa Italiana -

OdV

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

Consiglio per la ricerca in agricoltura e

l'analisi dell'economia agraria

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Rocchi

Il presente Protocollo di Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.